

Provincia Autonoma di Trento

Comune di Torcegno

38050 - P.zza Maggiore n. 5

P. IVA. n. 00291650224



**REGOLAMENTO PER IL
CORRETTO INSEDIAMENTO
URBANISTICO E TERRITORIALE
DI NUOVI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONI**

Febbraio 2002

Art. 1

O g g e t t o

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'articolo 3 bis del D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg, inserito dall'articolo 2 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, l'installazione di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, le direttive non si applicano alle stazioni fisse di base della rete di radiocomunicazione del Ministero degli Interni, delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, dei servizi pubblici di prevenzione incendi, di protezione civile, di collegamento dei servizi idraulici, forestali e in materia di lavori pubblici, dei servizi di emergenza sanitaria e delle polizie municipali, nonché agli apparati dei radioamatori regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori) e alle stazioni ripetitrici, intese come collegamento tra le stazioni fisse di base.

Art. 2

F i n a l i t à

1. Le presenti direttive si conformano al principio cautelativo, perseguendo, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici anche mediante la collaborazione operativa tra la pubblica amministrazione e i titolari degli impianti.
2. Esse inoltre assicurano il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, tenendo conto della necessità di accorpate più stazioni su un unico sito, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3260 del 7 dicembre 2001, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3 del 15 gennaio 2002, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 e s. m..
3. Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è finalizzato alla salvaguardia di zone e siti che presentano particolare interesse pubblico, paesaggistico-ambientale e storico, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti e di probabile sviluppo futuro, compatibilmente con la necessità di garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia in quanto servizio di pubblica utilità.

Art. 3

Criteria generali di localizzazione

1. Il territorio del Comune di Torcegno, si colloca altimetricamente fra i 550 ed i 2396 m s.l.m. e si estende per una superficie di 15,23 kmq. Per la maggior parte identificato come territorio montano, si caratterizza per la sua particolare formazione urbana: suddiviso tra il centro abitato di Torcegno la frazione Campestrini ed alcuni insediamenti masali di origine storica (Berti, Costi, Pregossi, Sartorelli, Mocchi, Castagnè, Auseri) è inserito in un'area montana di grande pregio ambientale. Prevalentemente costituito da boschi, prati, pascoli ed alcune aree improduttive, nella parte più a valle del territorio, quella circoscritta al Paese, è utilizzato a scopo agricolo. Pur essendo di limitata estensione all'interno del Paese trovano ospitalità la Scuola Elementare e la Scuola dell'Infanzia, oltre ad alcuni pubblici esercizi ed attività di ristorazione e ricettive. Molte sono inoltre le aree a verde e ricreative ricavate nel corso degli ultimi anni attorno al territorio urbanizzato.

Pur tuttavia a SUD del territorio e più precisamente sul Monte Ceolina, esiste già un sito che ospita alcuni impianti di radiodiffusione servito di una comoda strada di accesso e di un piccolo elettrodotto.

Tutto ciò premesso, la natura, la collocazione e l'inserimento paesaggistico – ambientale del Comune, la presenza di un sito esistente già urbanizzato, fanno sì che, fermo restando il rispetto dei criteri metodologici di cui all'allegato D del regolamento, al fine di salvaguardare un patrimonio paesaggistico – ambientale irripetibile, la collocazione degli impianti deve avvenire preferibilmente:

- a) sulle strutture di sostegno esistenti, destinate alla radiodiffusione sonora e televisiva.
 - b) in luoghi contigui a questi impianti privilegiandone la concentrazione, aventi caratteristiche costruttive e tipologiche simili, come individuato nell'allegata cartografia;
 - c) in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio esistenti;
 - d) in aree già urbanizzate, raggiungibili con la viabilità esistente;
2. Per particolari esigenze di carattere tecnico – ricettive, adeguatamente dimostrate, la collocazione di impianti al di fuori dell'area individuata dalla cartografia può avvenire esclusivamente mediante l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, del “ *programma di localizzazione* “ del nuovo sito, da presentare a cura dei soggetti gestori interessati, nei termini e modalità di cui all'art. **6 e 7**, ferme restando le Norme e le Leggi regolamentari in materia.

In tal caso l'Amministrazione comunale può individuare proprie aree, edifici ed attrezzature presso le quali sia possibile, in alternativa, installare gli impianti di cui alle presenti direttive.

Art. 4

Criteria per l'individuazione di aree in cui è vietata l'installazione

1. I nuovi impianti, di qualsiasi potenza, non possono essere comunque installati:
 - a) al di fuori del perimetro individuato nell'allegata planimetria, sito già utilizzato e urbanizzato a tale scopo, salvo quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 3;
 - b) all'interno delle riserve e dei parchi naturali nonché nelle aree destinate a parco pubblico o verde pubblico, così come individuate dal P.R.G.;
 - c) all'interno dei biotopi individuati dal P.R.G.;
 - d) nelle aree di protezione dei laghi e dei corsi d'acqua come indicate dal P.R.G.;
 - e) nelle aree di protezione fluviale;
 - f) nel centro storico ed all'interno dei nuclei Masali, e in una fascia di rispetto di **50** metri esterna al loro perimetro (*vedi tavole del P.G.T.I.S.*);
 - g) in corrispondenza di siti, edifici e complessi edilizi che presentano particolare interesse storico, artistico e culturale, e in una fascia di rispetto di **100** metri esterna alle relative pertinenze.
2. L'installazione di impianti è altresì vietata negli ambiti specificatamente destinati a scuole, ospedali, case di cura, servizi sociali, assistenziali, al culto, residenze sanitarie assistenziali e ambienti destinati all'infanzia quali le aree a gioco, nonché nelle aree cimiteriali comprensive delle fasce di rispetto. Il divieto è esteso a una fascia di rispetto di **50** metri esterna alle relative pertinenze.

Art. 5

Criteria di localizzazione nelle aree edificabili

1. Qualora sia proposta dal " programma di localizzazione " l'installazione di impianti nelle aree edificabili, al fine di non condizionare lo sviluppo urbanistico, nelle stesse e in una fascia di rispetto di **50** metri esterna ai relativi perimetri la base del volume di rispetto, dimensionato secondo i criteri metodologici di cui all'allegato D del regolamento, deve collocarsi ad altezza superiore rispetto alla massima altezza edificabile prevista dagli strumenti urbanistici.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nel P.R.G.;

Art. 6

Programma di localizzazione

1. Fermo restando il rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti definiti delle presenti direttive e dalla normativa nazionale e provinciale in materia, la Giunta Comunale può concertare

con i soggetti gestori un programma di localizzazione, volto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti, tenendo conto delle strutture esistenti, delle proposte dei gestori e delle eventuali osservazioni pervenute.

2. Qualora non fossero pervenute nuove richieste di installazione o di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli impianti esistenti entro i termini previsti, la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.
3. Sulle proposte di programma sono obbligatoriamente acquisiti i pareri dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’Ambiente, dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, nonché tutte le preventive valutazioni di conformità urbanistica e paesaggistica.

Art. 7

Formazione del programma

1. I gestori comunicano all’Amministrazione entro il **31 gennaio** di ogni anno una proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti e quella di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli esistenti.
2. La proposta contiene i seguenti elementi:
 - a. cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l’indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si richiede l’installazione di nuovi impianti;
 - b. elenco delle installazioni già esistenti e di quelle programmate con l’indicazione della particella fondiaria o edificiale, della proprietà, della denominazione del sito, della via e dell’eventuale n. civico;
 - c. principali caratteristiche tecniche, radio elettriche e dimensionali degli impianti;
 - d. indicazioni planimetriche dei volumi di rispetto, su scala sufficientemente esaustiva, sulla base delle caratteristiche degli impianti di progetto;
3. Le proposte sono valutate e tradotte in “**programma di localizzazione**” dalla Giunta Comunale.
4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta può disporre la convocazione degli operatori interessati.

Art. 8

Partecipazione

1. Le proposte di localizzazione avanzate dai gestori sono depositate fino al **28 febbraio** di ogni anno presso l’Amministrazione; dell’avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all’Albo Comunale;

2. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale;
3. L'Amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità rispetto alle proposte di insediamento pervenute;
4. Entro il **15 marzo**, chiunque sia interessato, titolare di interessi pubblici o privati, o portatore di interessi diffusi costituito in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni e pretese.
5. Il programma di localizzazione preventivamente valutato dalla Giunta, viene adottato dal Consiglio Comunale entro il **30 aprile** dell'anno di riferimento, (tale termine potrà essere motivatamente prorogato). Il documento adottato sarà adeguatamente pubblicizzato.
6. Il programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i gestori proponenti e a coloro che hanno formulato osservazione e proposte;

Art. 9

Criteri di mimetizzazione

1. Nell'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione e radiodiffusione:
 - a. sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzare tutte le opere con l'ambiente, tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
 - b. è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
 - c. sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche;

Art. 10

Accesso all'area

1. L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente;
2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando assolutamente tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.

Art. 11

Area impianti

1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdate mediante riporto di terreno vegetale adeguatamente rinverdito;
2. Le scalinate sono realizzate in pietra, in legno o in metallo se quest'ultime non appoggiate al terreno naturale, verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche;
3. E' vietato, per recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo;
4. Il gestore degli impianti ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti;

Art. 12

Controlli

1. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione edilizia è subordinato all'accertamento della conformità della localizzazione con le presenti direttive.

Art. 13

Allegati

1. La cartografia allegata è parte integrante delle presenti direttive.
2. Essa dovrà essere aggiornata quando intervengono modificazioni agli strumenti urbanistici, qualora interessanti aree, siti o edifici disciplinati dalle direttive, nonché in presenza del programma di localizzazione di cui all'articolo 6.

Febbraio 2002.